

Allegato nr. 1 alla delibera di C.C. nr. 3 del 18/3/2008

**INDIRIZZI SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISEE
E DI ALTRI INDICATORI ECONOMICI E SOCIALI
PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI SOCIALI**

1) OGGETTO E FINALITA'

- a) Oggetto degli indirizzi sono le modalità generali di utilizzo dell'Indicatore Sociale Economico Equivalente (ISEE) e di ulteriori criteri economici e sociali al fine di regolare l'accesso al sistema integrato dei Servizi Sociali, nonché le modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
- b) Gli indirizzi sono il riferimento e la guida per la definizione delle modalità di accesso e compartecipazione alla spesa ad ogni singolo servizio da definirsi con specifici atti applicativi emanati dalla Giunta Comunale.
- c) I presenti indirizzi informano anche gli atti applicativi dei servizi gestiti a livello di Conferenza di Zona, che prevedano la partecipazione ai costi.
- d) La normativa nazionale e regionale di riferimento è rappresentata dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328; da quanto disposto dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi; dalla Legge Regionale 30/98 e da ogni successiva modifica alle precitate norme nazionali e regionali.
- e) Le finalità alla base degli indirizzi sono:
 - garantire ai cittadini della Zona 7 Savonese pari opportunità di accesso ai servizi, malgrado le differenze territoriali;
 - promuovere una partecipazione responsabile dei cittadini al proprio benessere in base alle diverse possibilità socio-economiche;
 - assicurare pari dignità nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi garantiti a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

2) BENEFICIARI DEI SERVIZI

- a) Possono accedere ai servizi regolati dai presenti indirizzi i cittadini residenti nei Comuni della Zona 7 Savonese, nonché i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri con permesso di soggiorno purché ivi residenti. A profughi, apolidi e stranieri sono garantite le misure di prima assistenza.
- b) Accedono prioritariamente i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, così come previsto dalla Legge 328/2000, art. 2, comma 3.

3) AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Gli indirizzi si riferiscono agli interventi ed alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, con prima applicazione sperimentale ai servizi di prima necessità e di sostegno alla domiciliarità.
- b) I presenti indirizzi sono da considerarsi integrativi delle norme dettate a livello nazionale e regionale in materia di accesso ai servizi e partecipazione alla spesa. Eventuali condizioni e regole dettate da suddette norme prevalgono rispetto alle presenti indicazioni.
- c) I presenti indirizzi non riguardano gli interventi che per loro natura prescindono dalla verifica della condizione economica del richiedente, come gli interventi volti all'integrazione delle fasce deboli nel mondo del lavoro, i contributi per gli affidi eterofamiliari e altri interventi di tutela per i minori.
- d) I presenti indirizzi sono sospesi nei casi in cui il Servizio Sociale Professionale ritenga necessario attivare misure di prima assistenza e di pronto soccorso sociale, laddove la risposta al bisogno sia valutata prevalente rispetto all'accertamento delle condizioni economiche.
- e) I richiedenti che, pur rientrando nelle condizioni di accesso, restano esclusi dai servizi con risorse o numero di posti limitati, verranno inseriti in liste d'attesa. Le regole per la costruzione delle graduatorie verranno specificate negli appositi atti applicativi e/o bandi di gara relativi ai singoli servizi.

4) VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL RICHIEDENTE

- a) Per la valutazione delle condizioni di accesso e per la determinazione della modalità di partecipazione ai costi, vengono individuati dai Comuni della Zona 7 Savonese specifici criteri economici e sociali.
- b) Al fine di valutare la condizione economica del soggetto richiedente viene considerato prioritariamente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
- c) Definiscono altresì la condizione economica del richiedente eventuali ulteriori entrate escluse dall'ISEE, quali ad esempio pensioni, indennità di accompagnamento, contributi diversi.
- d) Principali elementi che descrivono la situazione sociale del richiedente sono la composizione di fatto del nucleo familiare e della rete di sostegno familiare e sociale.
- e) L'Ente erogatore, qualora lo ritenga necessario può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale dell'utente relativamente ai cinque anni precedenti l'attestazione ISEE presentata. Palesi trasformazioni non giustificate della situazione economica ed anagrafica possono essere motivo di diniego delle agevolazioni.

5) CONDIZIONI PER L'ACCESSO E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

- a) Un valore ISEE inferiore al minimo vitale è di norma condizione per usufruire dei servizi di prima necessità e accedere ai servizi senza sostenere spese.
- b) Viene inteso come “minimo vitale” un valore ISEE pari alla pensione minima INPS dell'anno precedente arrotondata ai 10 € superiori.
- c) Favoriscono la priorità di accesso e/o comportano riduzioni nella compartecipazione dei costi, la presenza di istanze formulate dall'Autorità Giudiziaria a tutela di minori o incapaci, l'esistenza di un progetto individuale che prevede l'intervento richiesto - documentato dalla relazione del Servizio Sociale Professionale -, la presenza nel nucleo di una persona disabile o non autosufficiente.
- d) Le famiglie con uno o più minori in affidamento, le famiglie con almeno due figli minori e le famiglie monogenitoriali con figli minori saranno favorite nell'accesso ai servizi e/o saranno destinatarie di agevolazioni accessorie nella compartecipazione ai costi.
- e) Un valore ISEE inferiore al minimo vitale non è condizione sufficiente per accedere ai servizi di prima necessità, né per ottenere la gratuità dei servizi, qualora siano presenti significative entrate escluse dalla determinazione dell'ISEE e/o nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale abbia verificato un tenore di vita del richiedente incongruente rispetto al valore ISEE dichiarato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si citano il possesso di beni di lusso o valore, l'effettiva convivenza con soggetti le cui condizioni reddituali permettano di sostenere il richiedente del servizio).
- f) Le modalità di applicazione delle suddette condizioni verranno specificate nei singoli documenti applicativi.
- g) Il cittadino compartecipa in modo diversificato ai costi dei servizi, in relazione alla propria condizione economica e sociale, secondo l'appartenenza a fasce basate sull'ISEE.
- h) In considerazione del principio di universalità e del carattere solidaristico dell'erogazione dei Servizi Sociali, l'Ente erogatore mantiene comunque una porzione dei costi dei servizi a proprio carico.
- i) In considerazione dei principi sopra esposti, per i servizi con compartecipazione alla spesa, l'Ente erogatore si impegna a stabilire un tetto massimo di importo mensile a carico dell'utente, proporzionale al reddito, al fine di tutelare i cittadini con necessità di cure e di sostegno sociale particolarmente elevati.

6) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI CITTADINI DISABILI

- a) La condizione di disabilità, così come definita dalla normativa nazionale (L. 381/70, L. 382/70, L. 118/71, L. 18/80, L. 508/88 e L. 104/92) rappresenta fattore di agevolazione per l'accesso ai servizi e di priorità per l'iscrizione nelle liste d'attesa.
- b) Il cittadino disabile per l'accesso ai servizi oggetto dei presenti indirizzi è tenuto a documentare la propria condizione socio-economica.
- c) La compartecipazione ai costi del cittadino disabile è soggetta a specifici criteri indicati negli atti applicativi che tengono conto dello svantaggio derivante dalla condizione di disabilità.

7) PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

- a) La domanda per l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi può essere presentata direttamente dall'utente, da un suo delegato o dagli operatori dei servizi.
- b) È compito del Servizio Sociale Professionale richiedere ogni documentazione utile ed attuare verifiche dirette, anche attraverso visite domiciliari, al fine di valutare la situazione sociale ed economica del richiedente.
- c) L'utente che richieda un servizio (modello di domanda: All. "A"), oltre all'attestazione ISEE, deve documentare, mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la composizione di fatto della famiglia, l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge alla prestazione degli alimenti, eventuali entrate non documentate dalla dichiarazione ISEE. (modello in allegato "B").
- d) Per la compilazione della attestazione ISEE si rimanda alle linee guida disposte dalla normativa nazionale (decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n° 130 e successive modifiche).
- e) I cittadini possono ottenere gratuitamente l'assistenza alla compilazione del modello ISEE presso gli sportelli abilitati dei Comuni o presso i CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale)
- f) Presso i Distretti Sociali è disponibile l'assistenza all'autocompilazione della documentazione relativa agli ulteriori criteri economici e sociali di cui al punto c).
- g) Il trattamento dei dati, funzionale all'applicazione dell'ISEE, avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 130/2000 e da ogni ulteriore provvedimento nazionale e locale relativo alla sicurezza dei dati personali.

8) COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI NEL PROGETTO ASSISTENZIALE

- a) I parenti del richiedente possono essere convocati, ove il Servizio Sociale Professionale lo ritenga necessario e possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità economica nel far fronte alle esigenze del soggetto che richiede il servizio.
- b) Al fine di valutare la condizione economica dei soggetti tenuti agli alimenti viene considerato l'ISEE degli stessi, nonché ulteriori criteri da definirsi negli atti applicativi.
- c) Quando i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli articoli 433 e 437 del codice civile, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
- d) Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero dei costi di quanto erogato.

9) MANCANZE, SITUAZIONI PROVVISORIE E MUTAMENTI

- a) Per gli interventi dove è prevista l'attestazione ISEE per la determinazione della compartecipazione alla spesa, la mancata presentazione della stessa comporta il pagamento della tariffa massima prevista.
- b) Il servizio può essere erogato in attesa della presentazione dell'attestazione ISEE, previa sottoscrizione dell'impegno da parte dell'utente o di chi se ne assume la responsabilità a partecipare alla spesa secondo i criteri stabiliti (facsimile della sottoscrizione in allegato "C").
- c) Il mancato pagamento della tariffa dovuta dall'utente o da chi per lui interessato, può comportare la sospensione e/o la revoca dei benefici concessi e darà luogo all'attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa per il recupero coattivo del credito.
- d) È riconosciuta agli utenti interessati la facoltà di far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari, economiche ed occupazionali del nucleo, attraverso la presentazione di nuova documentazione con decorrenza dell'eventuale modifica tariffaria entro il limite massimo di 45 giorni.
- e) L'utente è altresì tenuto a comunicare all'Ente erogatore eventuali sostanziali miglioramenti della situazione socio-economica.

10) CONTROLLI

- a) Per la verifica delle situazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, l'Ente erogatore effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari.
- b) Verranno comunque sottoposte al procedimento di controllo le attestazioni ISEE presentate che risultino:
 1. palesemente inattendibili
 2. contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità precedentemente dichiarati;
 3. contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente;
 4. con un ISEE = ZERO.
- c) Gli Enti erogatori mettono in atto le procedure di controllo avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di altri enti dell'Amministrazione Pubblica, ai sensi della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare utilizzando il sistema informativo del Ministero delle Finanze. Gli Enti erogatori, per l'espletamento dei controlli sostanziali di loro pertinenza, collaboreranno con la Guardia di Finanza potendo stipulare convenzioni o protocollo d'intesa operativi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 109/98.
- d) In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Ente erogatore contatterà il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
- e) Qualora da controlli emergano abusi o false dichiarazioni, non riconducibili a meri errori materiali e non sanabili d'ufficio, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, l'Ente erogatore, sentiti gli interessati, adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi ed attiva le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

11) DISPOSIZIONI FINALI

- a) Le presenti disposizioni sono da considerarsi integrative dei regolamenti comunali e distrettuali sui servizi in vigore. Le eventuali precedenti disposizioni incompatibili con questi indirizzi sono da intendersi abrogate.